

IMPIANTO AGRIVOLTAICO
SITO NEI COMUNI DI SAN PANCRAZIO SALENTINO E TORRE SANTA SUSANNA
IN PROVINCIA DI FOGGIA

Valutazione di Impatto Ambientale

(art. 23-24-25 del D.Lgs. 152/2006)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

(art. 17 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021)

Prot. CIAE: DPE-0007123-P-10/08/2020

Idea progettuale, modello insediativo e coordinamento generale: **AG Advisory S.r.l.**

Paesaggio e supervisione generale: **CRETA S.r.l.**

Elaborazioni grafiche: **Eclettico Design**

Assistenza legale: **Studio Legale Sticchi Damiani**

Progettisti:

Responsabili VIA: **CRETA S.r.l.**

Arch. Sandra Vecchietti

Arch. Filippo Boschi

Arch. Anna Trazzi

Arch. Giulia Bortolotto

Arch. Mattia Zannoni

Contributi specialistici:

Acustica: **Dott. Gabriele Totaro**

Agronomia: **Dott. Agr. Barnaba Marinosci**

Agronomia: **Dott. Agr. Giuseppe Palladino**

Archeologia: **Dott.ssa Caterina Polito**

Archeologia: **Dott.ssa Michela Rugge**

Asseverazione PEF: **Omnia Fiduciaria S.r.l.**

Fauna: **Dott. Giacomo Marzano**

Geologia: **Geol. Pietro Pepe**

Idraulica: **Ing. Luigi Fanelli**

Piano Economico Finanziario: **Dott. Marco Marincola**

Vegetazione e microclima: **Dott. Leonardo Beccarisi**

Cartella **VIA_3/**

Sottocartella **SIA/**

Identificatore:
DNSH01

Scheda 12 Check-list DNSH

Descrizione **Scheda 12 Check-list verifica di coerenza del principio DNSH**

Nome del file:

DNSH01.pdf

Tipologia

Tavola

Scala

-

Autori elaborato: Dott. Pietro Marseglia

Rev.	Data	Descrizione
00	01/02/2022	Prima emissione
01		
02		

Spazio riservato agli Enti:

Premessa

L'intervento proposto

Il progetto è volto alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico, che vede combinarsi la piantumazione e coltivazione di 30.064 piante di olivo tollerante a Xylella con la produzione annua di 143.742,72 MWh di energia, grazie a un impianto fotovoltaico elevato da terra della potenza nominale di 78,72 MW_p, e relative opere di connessione, fino alla SSE, nei Comuni di San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna in Provincia di Brindisi. La soluzione agrivoltaica scelta prevede l'alternanza di file di pannelli fotovoltaici elevati da terra a filari di olivi della varietà FS-17 o Favolosa.

Il progetto agrivoltaico: le sue componenti sinergiche

Il progetto agrivoltaico sito nei Comuni di San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna, insieme agli altri impianti proposti nella provincia di Brindisi, si basa su un innovativo modello produttivo integrato che, utilizzando le migliori e più avanzate tecnologie disponibili, intende raccogliere la sfida lanciata dalla filiera agroindustriale pugliese sul fronte dell'efficientamento produttivo, sfruttando una piena sinergia con la produzione di energia rinnovabile.

Due sono quindi le componenti in gioco che caratterizzano il progetto agrivoltaico:

1. *Il progetto agricolo* – prevede la coltivazione biologica, con sistema di sub-irrigazione, dell'olivo, quale coltura arborea che offre le più alte garanzie di conseguimento delle potenzialità sinergiche con il fotovoltaico. È prevista la piantumazione di 30.064 piante di olivo su una porzione di terreno di 522.051 mq, mentre un'area di circa 2.451 mq vedrà la realizzazione di un'azienda agricola per la gestione delle suddette colture;
2. *L'impianto fotovoltaico* – a supporto e integrazione della produzione agricola, che a questa si alterna sul terreno agricolo, della potenza nominale di 78,72 MW_p, ottenuta dall'impiego di 118.380 moduli fotovoltaici da 665 Wp da installare su strutture metalliche ad inseguimento di rollio (Est- Ovest) infisse a terra, costituite da inseguitori monoassiali disposti secondo l'asse nord-sud con un interasse di oltre 10,5 m (distanza necessaria all'alternanza con la coltura olivo), per una estensione complessiva di 550.113 mq. Completano l'impianto fotovoltaico un cavidotto interrato di circa 11,2 km di lunghezza da realizzarsi prevalentemente su strada pubblica e la sottostazione utente presso una SSE Terna di nuova costruzione.

La Società **Marseglia-Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.** (di seguito, per brevità, la "**Società**" o il "**Soggetto proponente**") intende accedere sia agli incentivi tariffari per la produzione elettrica, sia alla misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1. "*Sviluppo agro-voltaico*" del PNRR¹.

¹ **PNRR: M2C2.1 INCREMENTARE LA QUOTA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE**

Investimento 1.1: Sviluppo agro-voltaico

Il *target* dell'investimento **Sviluppo agro-voltaico (M2-C2-I.1.1)**, per circa 1,1 miliardi di euro, sono le **aziende** ed enti (cooperative, consorzi, ecc.) che intendono realizzare impianti agro-voltaici a carattere sperimentale, anche in **collaborazione con associazioni, enti pubblici, enti di ricerca**.

Il Dlgs 199/2021 (artt. 13 e 14) ha previsto:

- che i decreti attuativi del PNRR definiscano i criteri di cumulabilità tra l'accesso alle misure di incentivazione tariffaria e le misure del PNRR per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti;
- che la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti possa essere svolta dal Gse nell'ambito della medesima istruttoria (sia per l'accesso ai fondi PNRR, sia per l'accesso alle misure di incentivazione tariffaria);
- che, in attuazione del PNRR, siano definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agri-voltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto.

L'accesso ai finanziamenti del RRF è condizionato al fatto che i Piani nazionali di Ripresa e Resilienza includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del *Do No Significant Harm* (DNSH), ossia non arrechino un danno significativo all'ambiente.

Analogamente, tale principio assume rilevanza per gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ossia i progetti aggiuntivi prioritari per rafforzare i risultati programmati e finanziati con risorse nazionali a carico del Bilancio dello Stato. Questi investimenti, pur non essendo oggetto di rendicontazione secondo i criteri del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza, devono essere attuati dalle amministrazioni in coerenza con quanto previsto dal principio del DNSH².

Pertanto, tutti i progetti finanziati dal Dispositivo di Ripresa e Resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF) e inclusi nel Piano di ripresa devono rispettare il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, come chiarito dalla Commissione europea a febbraio 2021. I progetti, cioè, non devono produrre gas serra, non devono avere un impatto negativo sul clima o sull'ambiente in genere, non devono arrecare danno né ai corpi idrici, né alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi, non devono generare aumento della produzione di rifiuti né contribuire alle emissioni di inquinanti. Tutti i progetti devono essere valutati sulla base di questo criterio prima, durante e dopo la realizzazione. La valutazione spetta alle amministrazioni. Per questo, il Governo ha messo a disposizione di tutte le amministrazioni coinvolte una guida operativa³ per stabilire la conformità o meno dei progetti inclusi nel PNRR al principio europeo del non arrecare danno significativo (“*do no significant harm*”).

La guida, pubblicata il 12/01/2022 sul sito del Governo “Italiadomani” (<https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>), include 29 schede tecniche per la valutazione degli interventi, tra cui quella per i progetti di produzione di biometano, quella per la generazione elettrica da fotovoltaico, per la generazione da eolico, da biomassa, per la produzione e lo stoccaggio di idrogeno in aree *ex*-industriali, per l'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*, per gli impianti di gestione dei rifiuti, per il teleriscaldamento, per elettrolizzatori e celle a combustibile.

² Art. 1 c. 8 DL 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti come modificato in sede di conversione in legge.

³ Allegata alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32.

1. - Il Principio del “Do No Significant Harm” (DNSH)

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce all’articolo 18 che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza, sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al cosiddetto principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 *ex-ante*, in itinere ed *ex-post*.

I principali riferimenti per la comprensione e l’applicazione di questo principio sono:

- REGOLAMENTO (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 “*relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088*” (c.d. Regolamento Tassonomia);
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 “*che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza*” (c.d. Regolamento RRF);
- Comunicazione della Commissione Europea “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)*”;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) del 4.6.2021 “*che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale*”;
- “*Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*” (Circolare n.32 del 30/12/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Quest’ultimo riferimento è particolarmente rilevante perché “*fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti*”.

Nello specifico, la guida si compone di:

- *una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi;*
- *delle schede tecniche relative a ciascun settore di attività (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH, nonché i riferimenti normativi nazionali ed europei e esempi di elementi di verifica;*

- *check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.*

Nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell'ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee. Nel caso in cui il DNSH impone requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche che compongono la guida.⁴

La Guida Operativa introduce inoltre delle indicazioni operative specifiche per i procedimenti valutativi e autorizzativi al fine “*di verificare la coerenza con il principio DNSH all'interno dello stesso processo di VAS o VIA che al contempo garantisce la presenza delle valutazioni e analisi a supporto di livello strategico, necessarie per giustificare alla Commissione Europea il rispetto dello stesso principio.*”.

2. - Valutazione di coerenza del Progetto con il principio DNSH

La “*Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*” (Circolare n.32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze), introduce, al punto 5, le opportunità di collegamento con i procedimenti VIA e VAS, per i quali suggerisce:

“tutti i vincoli DNSH dovranno essere presi in considerazione nella fase ante-operam: sarà quindi cura del proponente tenerne conto in fase di proposta dell'investimento.

[...] si suggerisce che il proponente dell'intervento includa i requisiti nella domanda presentata agli Enti preposti alle autorizzazioni ambientali in modo che possano essere oggetto dell'istruttoria. Sarà cura del proponente:

- *garantire il corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori,*
- *la raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica.*

Questo tipo di approccio permette di verificare la coerenza con il principio DNSH all'interno dello stesso processo di VAS o VIA che al contempo garantisce la presenza delle valutazioni e analisi a supporto di livello strategico, necessarie per giustificare alla Commissione Europea il rispetto dello stesso principio.”

Si intende quindi riportare in questa sede l'esito della verifica di coerenza con il principio DNSH, con riferimento alla **relativa check-list**⁵.

⁴ Da Circolare n.32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

⁵ Le Schede predisposte dalla Guida Operativa (e relativa *check-list*), sono il riferimento prioritario per la verifica DNSH e conformità alla lettera d) dell'art. 3 del Reg. UE 2020/852. La *check-list* compilata relativa alla Scheda 12 è riportata all'elaborato: **DNSH01**.

Riferimenti identificativi attività agrivoltaica

Per la corretta identificazione dei riferimenti specifici relativi al progetto in oggetto su cui misurare il principio DNSH, ci si riferisce a:

- **PNRR: M2-C2-I.1.1** – “Sviluppo Agro-voltaico”;
- **Guida Operativa – Scheda Tecnica 12:** Produzione elettricità da pannelli solari;
- **REG.UE 2021/241 – Allegato VI:** Campo di intervento 029 “Energia rinnovabile: solare”;
- **REG. Delegato UE del 4.6.2021 – Allegato 1:** 4.1 “Produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica”.

“Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se:

- a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9⁶ [...];*
- b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 [...];*
- c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia [...]; e*
- d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione [...]*⁷.

La Guida Operativa, in linea con quanto indicato per il campo di intervento 029 del Regolamento RRF, che assegna all’Energia rinnovabile solare un coefficiente di sostegno agli interventi in materia dei cambiamenti climatici del 100%, individua per l’**investimento M2C2 I.1.1 – “Sviluppo Agro-voltaico”** la contribuzione sostanziale all’obiettivo art. 9, lett. a) del Regolamento Tassonomia (Mitigazione dei cambiamenti Climatici).

Tale contribuzione sostanziale è richiamata infatti anche quale criterio di vaglio tecnico nell’Allegato 1 del Regolamento Delegato per la “produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare fotovoltaica”.

Alla luce degli Orientamenti tecnici della Commissione Europea *“Laddove una misura ha un coefficiente 100 % di sostegno agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici, si considera rispettato il principio DNSH per il pertinente obiettivo relativo ai cambiamenti climatici*

⁶ L’articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852 definisce i **6 obiettivi ambientali**:

“Ai fini del presente regolamento s’intendono per obiettivi ambientali:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- b) l’adattamento ai cambiamenti climatici;*
- c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;*
- d) la transizione verso un’economia circolare;*
- e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;*
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.”*

⁷ Art. 3 Reg. UE 2020/852

(mitigazione o adattamento)”, la Guida Operativa, indica il Regime 1 quale riferimento per la scelta della Scheda Tecnica.

La Scheda n. 12 è il riferimento per la verifica del principio DNSH per la “Produzione (di) elettricità da pannelli solari” stilata sulla base dei criteri di vaglio tecnico dell’Allegato 1 del Regolamento, al punto 4.1. A conferma che tale scheda sia quella pertinente con il progetto agrivoltaico oggetto del presente se ne riporta l’ambito di applicazione:

“B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda la costruzione o gestione di impianti che generano elettricità a partire dalla tecnologia fotovoltaica (PV) di potenza superiore a 1 MW, nonché l’installazione, la manutenzione e la riparazione di sistemi fotovoltaici solari e le apparecchiature ad essi complementari. Il limite viene elevato a 10 MW se le installazioni sono ubicate nelle aree di cui all’articolo 31, comma 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108.”.

Nella scheda 12 si specifica che “Ai fini del rispetto della tassonomia, la produzione di elettricità da pannelli solari è considerata una attività che contribuisce in modo sostanziale all’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, solo se:

- non compromette alcuno dei sei obiettivi ambientali della Tassonomia, e, in particolare, in materia di economia circolare, e salvaguardia della biodiversità, anche agraria.
- è svolta con adeguati livelli di efficienza (inclinazione, assolazione, ampiezza);

Ancorché non previsto dalla Tassonomia, un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la limitazione all’uso del suolo.” (cfr. Principio Guida)

Gli elementi puntuali di verifica del principio DNSH, riportati in sintesi nella check-list⁸, compilata, verificano la coerenza del Progetto con n. 6 (sei) punti del Principio Guida.

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari				
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o che rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione?	Sì	Si vedano gli elaborati del progetto definitivo della componente fotovoltaica e delle relative connessioni.
	2	E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa?	Sì	Si vedano gli elaborati DOCSPEC1 e PMAD1
	3	Sono stati rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE ?	Sì	Si vedano gli elaborati del progetto definitivo della componente fotovoltaica e delle relative connessioni.
	4	Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (Italiana e/o europea)?	Sì	Si veda l'elaborato DOCSPEC10
	5	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?	Non applicabile	Nell'elaborato DOCSPEC10 non è stata valutata nessuna incidenza né diretta né indiretta sui SIC-ZPS.
	6	In fase di progettazione, sono state rispettate le previsioni della Guida per l'installazione degli impianti FV del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile?	Sì	Si vedano gli elaborati del progetto definitivo della componente fotovoltaica e delle relative connessioni.
	7	E' stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008?	Sì	Si vedano gli elaborati del progetto definitivo della componente fotovoltaica e delle relative connessioni.
Ex-post	8	Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate?		
	9	Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA sono state adottate?		

⁸ Le Schede Tecniche sono organizzate in modo da chiarire, per ognuno degli obiettivi ambientali (Art. 9 Reg. UE 2020/852), quali sono i VINCOLI DNSH che devono essere rispettati per l’area di intervento e quali sono gli elementi di verifica ex ante ed ex post, poi sintetizzati nella tabella/check-list corrispondente. La check-list compilata relativa alla Scheda 12 è riportata all’elaborato allegato: **DNSH01**.

Limitazione all'uso del suolo

Come richiesto nella Scheda 12, anche se non previsto dalla Tassonomia, occorre prendere in considerazione la limitazione all'uso del suolo come ulteriore elemento di verifica.

Si può ritenere soddisfatto il principio guida relativo alla limitazione dell'uso del suolo per le scelte progettuali di seguito richiamate, che, a differenza degli impianti fotovoltaici a terra di tipo tradizionale⁹:

1. *si basa su un innovativo modello produttivo integrato che*, utilizzando le migliori e più avanzate tecnologie disponibili, intende raccogliere la sfida lanciata dal comparto ortofrutticolo dell'agricoltura pugliese sul fronte dell'efficientamento produttivo, sfruttando una piena sinergia con la produzione di energia rinnovabile, **prevedendo l'alternanza di file di pannelli fotovoltaici elevati da terra a filari di olivi della varietà FS-17 o Favolosa**;
2. *ha prestato particolare attenzione alle scelte localizzative* degli impianti agrivoltaici, in cui si è privilegiata l'assenza di produzioni agricole di qualità e paesaggi rurali storici, il **recupero di territori abbandonati e marginali**, l'utilizzazione di aree agricole con coltivazioni intensive e la riduzione della esposizione visuale, individuando aree remote e distanti da beni culturali o paesaggistici o dai punti o luoghi di fruizione visuale, pur con maggiori costi di connessione o di realizzazione;
3. *adotta un disegno integrato* per il *layout* di progetto in cui coesistono le necessità dell'azienda agricola e gli aspetti funzionali della produzione fotovoltaica, cercando di rispettare il più possibile la trama territoriale. **L'alternanza fra file di pannelli e coltivazioni, che comunque occupano una superficie preponderante rispetto ai pannelli fotovoltaici**;
4. *opta per una scelta colturale che miri alla conservazione della texture agricola*. La piantumazione di cultivar d'olivo - coltivazione maggiormente adeguata al contesto paesaggistico - resistente alla Xylella fastidiosa alternato ai pannelli fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili permette il permanere dell'attività agricola e la **conservazione dei caratteri del paesaggio, in un'ottica di tutela attiva**;
5. *adotta fasce di mitigazione pensate* non solo per integrarsi nel paesaggio circostante, comunque schermando le strutture, ma che diventano per dimensione e soluzioni progettuali **elemento della rete ecologica**. Inoltre, la scelta delle specie vegetali è stata anche pensata per supportare la domanda e fornitura di specie autoctone, che stanno scomparendo dal mercato.

*

⁹ La Sentenza del **TAR Puglia - Lecce del 12 febbraio 2022, n. 248** ha statuito che è illegittimo negare l'autorizzazione a un impianto agrivoltaico senza tenere in conto le differenze tecniche che lo distinguono da un impianto fotovoltaico classico, al quale viene erroneamente equiparato.

Tutto ciò premesso e considerato, in fatto e diritto, la scrivente Società, sotto la propria responsabilità, in persona del Rappresentante legale, Dott. Pietro Marseglia,

DICHIARA

nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento (UE) 2021/241, che il programma di sviluppo dell'Impianto Agrivoltaico, di cui alla procedura VIA [ID:7616], non arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH) e risulta conforme alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021,

SI IMPEGNA

a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01)

Con Osservanza.

Marseglia-Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.

Dott. Pietro Marseglia

Allegati:

- Elaborato DNSH01: Scheda 12 Check-list di Verifica di coerenza dei Principi DNSH.

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o che rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione?	Sì	Si vedano gli elaborati del progetto definitivo della componente fotovoltaica e delle relative connessioni.
	2	E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa?	Sì	Si vedano gli elaborati DOCSPEC11 e PMA01
	3	Sono stati rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE ?	Sì	Si vedano gli elaborati del progetto definitivo della componente fotovoltaica e delle relative connessioni.
	4	Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e Specie di cui all'Allegato I e II della Direttiva Habitat e Allegato I alla Direttiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come "in pericolo" dalle Liste rosse (italiana e/o europea)?	Sì	Si veda l'elaborato DOCSPEC10
	5	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?	Non applicabile	Nell'elaborato DOCSPEC10 non è stata valutata nessuna incidenza né diretta né indiretta sui SIC-ZPS.
	6	In fase di progettazione, sono state rispettate le previsioni della Guida per l'installazione degli impianti FV del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile?	Sì	Si vedano gli elaborati del progetto definitivo della componente fotovoltaica e delle relative connessioni.
	7	E' stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008?	Sì	Si vedano gli elaborati del progetto definitivo della componente fotovoltaica e delle relative connessioni.
Ex-post	8	Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate ?		
	9	Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA sono state adottate?		